



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 13 febbraio 2018
Rif RM 13.02.2018//2507
F3379w20
C 360 / S 2282

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 9 – 2018

del 13 febbraio 2018

**concernente la convenzione tra il Comune di Biasca e il Patriziato di Biasca
relativa all'uso e manutenzione del rifugio pubblico di PCi presente
all'interno dello stabile 1515 - particella no. 3378-3379 RFD di Biasca**

Egregio signor Presidente,
Signore e Signori consiglieri,

all'interno dello stabile patriziale 1515, nel suo interrato, edificato nelle particelle no. 3378 e 3379 RFD di Biasca, vi è l'autorimessa ad uso pubblico e privato. In caso di necessità, 15 posti auto posizionati nella parte pubblica dell'autorimessa si trasformeranno in un rifugio pubblico di carattere comunale dalla capienza di 402 posti protetti.

Per la sua realizzazione il Comune di Biasca e il Patriziato di Biasca hanno sottoscritto una specifica convenzione approvata dal vostro Consesso in data 1 marzo 2010 tramite il messaggio municipale no. 42 del 22 dicembre 2009, in seguito modificata con il messaggio municipale no. 6 del 2017 e approvato dal Consiglio comunale il 3 aprile 2017.

Il finanziamento di questa importante struttura, quale opera di pubblica utilità, è stato garantito dai contributi sostitutivi prelevati dal fondo comunale e regionale per il quale è stato comunque richiesto il credito di costruzione, pari a CHF 1'210'000.00, con il messaggio municipale no. 22 del 23 aprile 2013 approvato dal CC il 24 giugno 2013.

Il rifugio è stato collaudato in maniera definitiva il 25 agosto 2017. A titolo informativo, la sua realizzazione ha comportato un costo di CHF 977'476.70.

1. Convenzione uso e manutenzione

Rimane da chiarire l'aspetto della gestione e della manutenzione del rifugio pubblico, tema del presente messaggio municipale.

Il Comune di Biasca e il Patriziato di Biasca, sotto la supervisione della Sezione del militare e della protezione della popolazione, hanno elaborato e già sottoscritto la convenzione per l'uso e la manutenzione del rifugio – data documento 19 dicembre 2017.

La convenzione è entrata in vigore retroattivamente alla data del collaudo del rifugio pubblico PCi avvenuta il 25 agosto 2017; la stessa dev'essere ratificata dai rispettivi legislativi del Comune di Biasca e del Patriziato di Biasca.

In esame è quindi il testo dell'accordo allegato al messaggio municipale.

In breve le particolarità della convenzione:

- ⇒ il Patriziato di Biasca è il proprietario sia dei fondi (MN 3378 e 3379 RFD di Biasca) che dell'intero stabile;
- ⇒ in caso di alienazione dei fondi, il nuovo acquirente subentra nei diritti e doveri della presente convenzione, la quale sarà iscritta a Registro fondiario come menzione;
- ⇒ il rifugio pubblico è utilizzato normalmente dal proprietario quale autorimessa pubblica e di servizio alla proprietà;
- ⇒ per l'occupazione del sedime patriziale con locali tecnici di servizio che assicurano il funzionamento e la prontezza operativa del rifugio pubblico (spazi ad uso esclusivo del Comune), come pure per la messa fuori servizio dell'autorimessa per l'esecuzione dei controlli incombenti di legge, il Comune riconosce al Patriziato un indennizzo annuo di CHF 5'000.00; mentre le spese accessorie (costi di elettricità, acqua, ecc...) saranno fatturati in base alla lettura dei relativi contatori;
- ⇒ nel caso di utilizzo del rifugio pubblico per necessità imposte dall'ordine pubblico o da normative legali, al Patriziato non sarà corrisposto alcun indennizzo;
- ⇒ nel caso di utilizzo del rifugio per altre attività, il Comune riconosce al Patriziato un indennizzo di CHF 120.00 mensili a posteggio;
- ⇒ il Comune, in applicazione delle leggi e normative in materia, garantisce una regolare manutenzione di tutte le opere e apparecchiature. Il Comune, quale membro del Consorzio Protezione civile 3 Valli, ha delegato gli interventi di manutenzione come previsto dalla convenzione (grande manutenzione, piccola manutenzione, controlli secondo la LM "giro d'ispezione").

2. Relazione con il preventivo 2018 e con il Piano finanziario

Gli importi relativi alla manutenzione e gestione del rifugio, come quelli concernenti l'indennizzo annuo saranno inseriti nei conti della gestione corrente del Comune di Biasca.

3. Procedura di voto

Il Messaggio municipale prevede l'approvazione della convenzione, la stessa, in ossequio all'art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC, richiede la maggioranza semplice. La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

4. Commissione competente per l'allestimento del rapporto

Conformemente a quanto indicato dall'art. 10 RaLOC, il messaggio è assegnato alla Commissione delle petizioni.

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

la convenzione d'uso e manutenzione del rifugio pubblico di PCi completa il quadro giuridico dell'operazione immobiliare che ha permesso di realizzare l'importante struttura pubblica.

Sulla base di quanto esposto nel presente messaggio, vi invitiamo a voler aderire all'annesso disegno di decreto.


Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario



Igor Rossetti

Allegato:

Convenzione uso e manutenzione rifugio pubblico di PCi del 19 dicembre 2017

DECRETO

(disegno)

**concernente la convenzione tra il Comune di Biasca e il Patriziato di Biasca
relativa all'uso e manutenzione del rifugio pubblico di PCi presente
all'interno dello stabile 1515 - particella no. 3378-3379 RFD di Biasca**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 9 del 13 febbraio 2018

d e c r e t a:

- art. 1 È ratificata la convenzione tra il Comune di Biasca, rappresentato dal Municipio, e il Patriziato di Biasca, rappresentato dall'Ufficio patriziale, concernente l'uso e manutenzione del rifugio pubblico di PCi presente all'interno dello stabile 1515 – particelle no. 3378-3379 RFD di Biasca.



**CONVENZIONE
USO E MANUTENZIONE RIFUGIO PUBBLICO DI PCI**

fra

il Municipio di Biasca
rappresentato dal Municipio
denominato in seguito "Comune"

e

il Patriziato di Biasca
rappresentato dall'Ufficio patriziale
denominato in seguito "Patriziato"

Oggetto:

Utilizzo spazi e manutenzione rifugio pubblico di 402 posti protetti in autorimessa nel nuovo stabile patriziale in Piazza Centrale, particella n. 3379 RFD del Comune di Biasca, ottenuta dall'unificazione dei mappali n. 3378 e 3379 RFD Biasca.

Premesso:

- a. il Patriziato di Biasca ha acquistato la particella n. 3379 RFD di Biasca nell'ambito del quale esso si impegna, secondo la convenzione del 22 dicembre 2009 stipulata con il Comune di Biasca e parte integrante del contratto di compravendita, a trasformare i posti auto pubblici in 402 posti protetti per la realizzazione in "caso di guerra" di un rifugio pubblico di carattere comunale;
- b. il Patriziato è proprietario del rifugio pubblico/autorimessa, realizzato secondo le normative federali in materia di protezione civile (norme ITRS 1982), ubicato sulla particella n. 3379 RFD di Biasca e indicato nella planimetria che si allega quale inserto A;

- c. la presente convenzione d'uso intende regolare l'utilizzo del rifugio quale autorimessa pubblica e di servizio della proprietà e quale rifugio pubblico, ai sensi delle normative federali in materia di protezione civile.

Tutto ciò premesso

A. Utilizzo rifugio:

1. Il rifugio pubblico è utilizzato dal proprietario quale autorimessa pubblica e di servizio per la proprietà. Per tale uso il Patriziato percepisce affitti e tasse d'uso, come definito al punto 7 della convenzione del 22 dicembre 2009 stipulata fra Comune e Patriziato, che ne è parte integrante.
2. Per l'occupazione del sedime patriziale con locali tecnici di servizio che assicurano il funzionamento e la prontezza operativa del rifugio pubblico, come pure la messa fuori servizio dell'autorimessa per l'esecuzione dei controlli degli incombenti di legge, il Comune riconosce al Patriziato un indennizzo annuo di CHF 5'000.—mentre le spese accessorie (costi di elettricità, acqua, ecc...) saranno fatturati in base alla lettura dei relativi contatori; questi spazi rimangono ad uso esclusivo del Comune e sono indicati nella planimetria allegata quale inserto B.
3. Nel caso di utilizzo del rifugio pubblico per necessità imposte dall'ordine pubblico o da normative legali, al Patriziato non sarà corrisposto nessun indennizzo. Qualora il Comune dovesse invece utilizzare il rifugio per altre attività, le parti concordano un indennizzo di CHF 120.00 mensili a posteggio.

L'indennizzo indicato potrà essere adeguato dopo 5 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

4. Il Comune, in applicazione delle leggi e normative in materia, garantisce una regolare manutenzione di tutte le opere e apparecchiature, nessuna esclusa né eccettuata, relative al perfetto funzionamento del rifugio, e meglio di tutte le opere/apparecchiature di cui all'allegato (inserto C). Al Comune incombe pure la gestione, la prontezza operativa in caso di necessità e la responsabilità del rispetto di tutte le normative applicabili. Al Comune è data facoltà di

delegare la manutenzione all'organizzazione di PCi a cui il proprio Comune fa riferimento, rispettivamente a un terzo autorizzato.

5. L'utilizzo della struttura (posteggio pubblico e rifugio pubblico) al di fuori degli scopi per la quale è stata costruita va concordata di volta in volta fra Comune e Patriziato, con il benestare della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP).

B. Obblighi di manutenzione:

La manutenzione del rifugio pubblico è a carico esclusivo del Comune di Biasca sulla base delle seguenti disposizioni di legge:

- legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002;
- ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003;
- legge sulla protezione civile (LPCi) del 26 febbraio 2007;
- regolamento sulla protezione civile (RPCi) del 3 giugno 2008;
- istruzioni tecniche dell'Ufficio federale della protezione civile del 14 settembre 2000 per la manutenzione delle costruzioni di protezione complete (ITM 2000).

C. Condizioni:

1. Secondo l'art. 38 (OPCi) il Patriziato deve provvedere alla manutenzione delle costruzioni conformemente alle disposizioni dell'Ufficio federale;
2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 (OPCi), il Cantone, per il tramite della SMPP, controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione degli impianti di protezione, conformemente alle istruzioni tecniche dell'Ufficio federale che descrivono il relativo procedimento;
3. Il Patriziato è proprietario del rifugio predetto, gli oneri di manutenzione sono assunti dal Comune, responsabile della sua manutenzione periodica, al quale è data facoltà di delegare tale incombenza alla PCi a cui il proprio Comune fa riferimento, rispettivamente a un terzo autorizzato. Per questo lavoro il Comune designa un responsabile informando la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP).

4. Il Comune di Biasca s'impegna a eseguire tutte le opere di manutenzione del rifugio protetto elencate nelle liste di manutenzione (LM) consegnate dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione dopo il collaudo finale della struttura;
5. In particolare il Comune di Biasca s'impegna a svolgere la manutenzione periodica, articolata in:
 - a. "grande manutenzione", da eseguire secondo la LM "manutenzione Grande" una volta all'anno;
 - b. "piccola manutenzione", da eseguirsi secondo la LM "manutenzione Piccola" tre volte all'anno;
 - c. "controlli" secondo la LM "Giro d'ispezione", da eseguirsi secondo la LM "Ispezioni" otto volte all'anno (o, se necessario, più spesso).
6. Il/i sorvegliante/i d'impianti che esegue/ono i lavori di manutenzione, deve/ono compilare le specifiche liste di manutenzione (LM) in tutte le loro parti e firmarle. Sarà consegnata una copia sia al Comune che al proprietario.
Entro la fine di gennaio di ogni anno il Comune fornirà una copia delle LM "manutenzione Grande" alla SMPP.
7. Nel limite del possibile gli interventi di manutenzione non devono ostacolare l'esercizio dell'autorimessa pubblica/privata e devono essere concordati anticipatamente con l'Ufficio patriziale.

D. Disposizioni finali:

1. La presente convenzione d'uso può essere modificata da ambo le parti in qualsiasi momento.
2. Ogni modifica deve essere approvata in forma scritta da entrambe le parti ed essere notificata alla SMPP che ne deve ratificare il contenuto per approvazione.
3. La validità della presente convenzione, stipulata in 3 esemplari originali, è subordinata alla ratifica del Consiglio comunale di Biasca, rispettivamente dal Consiglio patriziale di Biasca e all'approvazione della Sezione del militare e della protezione della popolazione.
4. In caso di alienazione dei fondi, il nuovo acquirente subentra nei diritti e doveri della presente convenzione, la quale sarà iscritta a Registro Fondiario come menzione.

L'alienante si impegna a far assumere all'acquirente gli oneri della presente convenzione.

Il Patriziato si impegna a garantire la perennità della proprietà patriziale per quel che concerne l'autorimessa edificata sulla particella n. 3379 RFD Biasca. L'eventuale vendita della suddetta proprietà da parte del Patriziato sarà condizionata al preventivo accordo del Comune.

8. La convenzione entra in vigore retroattivamente alla data del collaudo del rifugio pubblico di PCi avvenuta il 25 agosto 2017 con la firma dei rappresentanti del Comune e del Patriziato dopo la ratifica dei rispettivi legislativi.

Per il Municipio di Biasca

il Sindaco



Loris Galbusera



Igor Rossetti

Per il Patriziato di Biasca

il Presidente



Elio Rè



la Segretaria



Tiziana Rè

Per approvazione da parte della Sezione del militare e della protezione della popolazione

il Capo Sezione

R. Pedevilla

6710 Biasca, 19 dicembre 2017

RM 19.12.2017//2323


F3379w17-Cr/Delmuè



INSERTO A


 mappali n°3378 e n°3379

Convenzione uso e manutenzione rifugio pubblico di PCI - Biasca



INSERTO B

 Spazi ad uso esclusivo del Comune
 Convenzione uso e manutenzione rifugio pubblico di PCi - Biasca



INSERTO C

 Manutenzione opere di PCi

 Convenzione uso e manutenzione rifugio pubblico di PCi - Biasca